PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5016 di Mercoledì 29 settembre 2021

Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 1° settembre 2021 che rende obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Il tecnico manutentore e le modalità di qualificazione.

Roma, 29 Set ? Come ricordato nell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) la **prevenzione incendi** è una "funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente".

E nel comma 3 dello stesso articolo del TU del 2008 si indica che i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano **decreti** concernenti la definizione, tra l'altro, dei **criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio**, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 il 25 settembre 2021 (e a distanza di più di dieci anni) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021** recante "*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*".

Nell'articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Il decreto e la figura del tecnico manutentore qualificato
- Il decreto e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Il decreto e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Il decreto e la figura del tecnico manutentore qualificato

L'importante decreto ? relativo ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio ? rende, come vedremo da settembre del prossimo anno, **obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio**.

In particolare nel primo articolo introduce la **figura del tecnico manutentore qualificato**.

Riprendiamo integralmente le definizioni presenti nella norma (articolo 1):

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) ***manutenzione****: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;*

b) ***tecnico manutentore qualificato****: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;*

c) ***qualifica****: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;*

d) ***controllo periodico****: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso*

e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) ***sorveglianza****: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.*

Il decreto e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Riprendiamo quanto previsto dagli **articoli 3 e 4**.

Nell'**articolo 3** si sottolinea che '*gli* ***interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte****, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto". E si segnala che "l'****applicazione della normazione tecnica volontaria****, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni".* E il datore di lavoro *'attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'.*

Veniamo alla qualificazione dei tecnici manutentori (articolo 3).

Si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da **tecnici manutentori qualificati** e le *'modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II'* del decreto.

Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio *'è valida su tutto il territorio nazionale'*.

Riprendiamo poi quanto indicato tra i "*Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e*

sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio" nell'**allegato I**.

Si indica che "il datore di lavoro deve predisporre un **registro dei controlli** dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo". E si indica che "**la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio".

Inoltre, oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione, "le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere **sorvegliati** con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo".

Il decreto e le modalità di qualificazione del tecnico manutentore

In particolare le **modalità di qualificazione del tecnico manutentore**, come definite nel decreto, sono articolate per generalità, docenti e contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.

Si indica che (**generalità**) il **tecnico manutentore qualificato** "ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione". Inoltre deve possedere "i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio".

Veniamo, infine, ai **contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore**.

Si indica che i **percorsi di formazione** del manutentore qualificato "devono essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1".

Riprendiamo il prospetto I dall'allegato:

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali;
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;

Rimandiamo poi alla lettura di altri prospetti presenti nel decreto:

- il **Prospetto 2**: "riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1".
- i **Prospetti dal 3.1 al 3.13** "riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro".

Concludiamo segnalando che il decreto, denominato "decreto controlli" ? come indicato nell'**articolo 6** - **entrerà in vigore** ***un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*** (quindi dal **25 settembre 2022**) e dalla data di entrata in vigore del decreto (**articolo 5**) saranno abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it